



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **349**

in data **08/04/2021**

OGGETTO:

Acquisto supporto server di backup Dell PowerEdge 2 anni Basic Warranty - Next Business Day, da ditta SHS di Piras Francesco da mercato MePA. CIG: Z4A31434CE

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevata la necessità di rinnovare per un massimo di due anni o comunque entro la data di fine servizio (End of life Service) il supporto del server Dell PowerEdge su cui vengono salvati i backup del Comune in scadenza il 19 aprile 2021;

considerato che il supporto necessitato è il supporto base sulle componenti hardware con tempistiche di intervento entro il giorno successivo;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “codice degli appalti, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 a norma del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

visto, altresì, l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante

nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

- il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018;

constatato che su Consip al momento non sono attive convenzioni da cui è possibile acquistare l'estensione della garanzia per sistemi Dell non contestuale all'acquisto di server nuovi;

richiesta una quotazione per il rinnovo del supporto del server Dell PowerEdge a tre aziende e ricevuti via email due preventivi per il rinnovo, come segue:

quotazione 1, ditta TT Tecnosistemi S.p.a. con sede in via Via Rimini 5 - 59100 Prato, C.F. 03509620484 – P.IVA 00305120974, “2Yr Basic Warranty - Next Business Day” (Start: 4/19/21 - End: 12/7/22) al prezzo unitario di € 994,18 + iva (€ 1.212,90 iva compresa);

quotazione 2, ditta S.H.S. di Piras Francesco, con sede in via delle Cicale 12, 09134, Cagliari (CA), P.IVA IT03342190927, “732-34984 1 2Yr Basic Warranty - Next Business Day”, Data inizio: 2021-04-19 Data fine: 2023-04-18, al prezzo unitario di € 969,00 + iva (€ 1.182,18 iva compresa);

considerato che il servizio di rinnovo del supporto Dell per il server PowerEdge della ditta S.H.S. di Piras Francesco è presente sul MePA con i seguenti dati:

- “1 2Yr Basic Warranty - Next Business Day Server PowerEdge”, codice articolo fornitore sul MePA SHS732-34984, proposto dalla ditta S.H.S. di Piras Francesco, con sede in via delle Cicale 12, 09134, Cagliari (CA), P.IVA IT03342190927, ad un prezzo di euro 969,00 oltre IVA;

dato atto che:

- il prezzo di rinnovo dell'offerta della ditta S.H.S. di Piras Francesco è più conveniente;
- il ricorso alla ditta S.H.S. di Piras Francesco assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto non ha effettuato forniture negli ultimi tre affidamenti effettuati da questo Ente;

atteso che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta S.H.S. di Piras Francesco, in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC n.4 in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL_26441590 valevole sino al 02/07/2021), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 08/04/2021 da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in sede MePa in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

visti:

- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 30, comma 4, del decreto legge n.41/2021 a norma del quale per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i

limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

- l'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;

dato atto che per la gestione dei dodicesimi in regime di esercizio provvisorio, il punto 8 del principio applicato 4/2 del nuovo ordinamento contabile fa riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, nello specifico agli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2020 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sui capitoli di spesa n.894/2021 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto e risulta rispettato il tetto dei quattro dodicesimi delle risorse impegnabili sul programma di bilancio di riferimento;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG) attribuito dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in data 07/04/2021 è stato ottenuto il CIG n.Z4A31434CE;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite il MePA, nell'ambito del bando “Servizi”, categoria “Servizi per l'information & communication technology” alla ditta S.H.S. di Piras Francesco, con sede in via delle Cicale 12, 09134, Cagliari (CA), P.IVA IT03342190927, la fornitura dei seguenti prodotti:

Cod. Articolo fornitore	Descrizione	n.	Prezzi (Iva esclusa)	
			Unitario	Totale
SHS732-34984	1 2Yr Basic Warranty - Next Business Day Server PowerEdge	1	€ 969,00	€ 969,00
		Totale netto		€ 969,00
		IVA 22%		€ 213,18
		Totale lordo		€ 1.182,18

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 1182,18 Iva compresa, impegnando l'importo di euro 1182,18 sul capitolo n.894 del bilancio 2021;
4. di dare atto che l'affidamento in oggetto:
 - è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma del MePA;
 - è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando MePA "Servizi", categoria "Servizi per l'information & communication technology";
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2021, salvo la consegna dei beni non si protragga all'anno successivo;
7. di individuare il dott. Davide Michele Puggioni quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Davide Michele Puggioni

Il Responsabile del Settore
dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 349 del 08.04.2021

Oggetto: Acquisto supporto server di backup Dell PowerEdge 2 anni Basic Warranty - Next Business Day, da ditta SHS di Piras Francesco da mercato MePA. CIG: Z4A31434CE

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	894	0	D00349	1	Acquisto supporto server di backup Dell PowerEdge 2 anni Basic Warranty - Next Business Day, da ditta SHS di Piras Francesco da mercato MePA. CIG: Z4A31434CE	23643	1.182,18

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 08.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Sorce